



**COMUNE DI DUE CARRARE**  
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37**

Sessione Ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione Seduta Pubblica

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Davide Moro

**Oggetto: Nomina Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari. (art. 13 L.287/1951)**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Danila Iacometta

N. reg. Pubbl.  
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

**06 AGO. 2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Danila Iacometta

L'anno duemilaquindici, addì quindici del mese di luglio alle ore 20:30= nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente notificati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

Ruolo	Cognome e Nome	Pres	Ass. G	Ass. I
Sindaco	Moro Davide	X		
Consigliere	Rosina Andrea	X		
Consigliere	Mattiolo Filippo	X		
Consigliere	Favero Gino	X		
Consigliere	Carpanese Alice	X		
Consigliere	Penello Laura	X		
Consigliere	Gazzabin Serena	X		
Consigliere	Pizzo Giovanni	X		
Consigliere	Menegazzo Cinzia	X		
Consigliere	Garbo Claudio	X		
Consigliere	Gallinaro Giulia	X		
Consigliere	Menegazzo Nicola	X		
Consigliere	Crivellaro Giampietro	X		

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio **E' DIVENUTA ESECUTIVA**

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Il .....  
**X E' DICHIARATA** ----  
**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Danila Iacometta

Partecipa alla seduta la Sig.ra **Iacometta Danila** Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Davide Moro**, nella sua qualità di **Sindaco** del Comune assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto in oggetto.

Scrutatori sono i sigg.ri: **Pizzo Giovanni - Menegazzo Cinzia - Garbo Claudio**

Copia conforme all'originale.

**06 AGO. 2015**

RESP. DEL SERV. SEGRETERIA  
Catia Bertipaglia



## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 15/07/2015

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. ed int.

**POSITIVO**

Li 15/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Capuzzo Diana

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. ed int.

**POSITIVO**

Li 15/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Quarantin Luigino

**Oggetto:** Nomina Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari. (art. 13 L.287/1951)

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** che l' 1 giugno 2015 si è insediato il nuovo Consiglio Comunale di Due Carrare a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 31 maggio 2015;

**Richiamato** l'art. 13 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 "Riordinamento dei giudizi di assise" e successive modifiche ed integrazioni, che così recita:

*" 13. Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.*

*In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una Commissione composta **del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali**, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli artt. 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello.*

*Qualora l'Amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una Commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal pretore"*

**Ravvisata** la necessità di nominare, in seguito al rinnovo dell' Amministrazione Comunale eletta il 31 maggio 2015 i **due Consiglieri comunali** che, unitamente al Sindaco o ad un suo rappresentante, comporranno la predetta Commissione ;

**Sentite** le proposte di nomina da parte del Capogruppo di Maggioranza e di minoranza;

**Richiamato** l'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190." Il quale prevede al comma 1 i casi di incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali, ed ai commi 2 e 3 così testualmente recita:

*"2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a **qualsiasi altro incarico** con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:*

*a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;*

*b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.*

*3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse."*

**Richiamato** il Parere dell'ANAC 30/04/2015 ad oggetto: **AG 33/2015/AC** - Regione Friuli Venezia Giulia - art. 7, comma 2, d.lgs. 235/2012 – **componenti commissioni consultive – applicabilità**, il quale conclude come segue:

*....omissis..... "Dunque, anche sulla base di un'interpretazione sistematica delle disposizioni sopra riportate, appare evidente la **volontà del legislatore** di considerare le situazioni di cui all'art. 7, comma 1 (e di cui all'art. 10, comma 1), ostative al conferimento di **qualsiasi incarico/nomina** di competenza degli enti sopra citati – **siano essi con potestà amministrative o meno** - in quanto le stesse si configurano alla stregua di un requisito negativo ai fini della capacità di partecipare alla competizione elettorale e di mantenere la carica, nonché di assumere i predetti incarichi."*

*Per tutto quanto sopra si ritiene, pertanto, che ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 235/2012, il divieto previsto al comma 1, debba essere esteso a tutti gli incarichi di competenza regionale (oltre quelli*

contemplati nel comma 1), sia in relazione ad incarichi amministrativi, sia in relazione a commissione consultive o ad altri organismi, anche privi di potestà amministrative. Lo stesso divieto opera, altresì, ai sensi dell'art. 10, comma 2, per tutti gli incarichi di competenza provinciale, comunale o circoscrizionale, oltre quelli contemplati nel comma 1 della stessa disposizione."

**Dato atto** che i **consiglieri** sono già in possesso dei requisiti di cui sopra;

**Richiamato** inoltre l'art. 64 comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e succ mod e int. secondo cui il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune;

**Richiamati** i seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000 relativi ai costi delle Commissioni ed ai permessi dovuti per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge:

- art. 82 comma 2 secondo cui i consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni

- art. 82 comma 7 secondo cui agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne

- art. 82 comma 11 secondo cui la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni;

- art. 83 comma 2 secondo cui salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, i sindaci, i consiglieri dei comuni, i componenti delle giunte comunali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche"

- art. 79 comma 3 del DLgs. 267/2000 secondo cui i lavoratori dipendenti facenti parte delle commissioni consiliari formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

- art. 80 comma 1 secondo cui le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell' articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all' articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell' articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

**Richiamata** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/03/2015 ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 - Adempimenti propedeutici." con la quale oltre ad individuare gli Organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali di questo Comune, si fissavano le indennità di funzione agli amministratori per l'anno 2015 e i gettoni di presenza dei consiglieri;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 15/6/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 136 della Legge 56 del 7 aprile 2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che prevede l'obbligo di rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali al fine di assicurare l'invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente nella quale relativamente ai gettoni di presenza spettanti ai **consiglieri** ai sensi dell'art. 82 comma 2 del D.L.gs 267/2000, per la **partecipazione a commissioni**, ai fini dell'invarianza della spesa, si è stabilito che gli stessi non saranno corrisposti ad alcun consigliere per la partecipazione ad alcuna commissione di qualsiasi tipo;

**Sentiti** gli interventi registrati nel corso della discussione aperta sull'argomento, come riportati nell'**allegato A)** alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. e int;

**Preso** atto che la votazione avviene per schede segrete, con il controllo degli scrutatori;

Senrtiti

**A seguito di votazione** per schede segrete, chiusasi col seguente risultato accertato come per legge dagli scrutatori:

Presenti n. 13  
Votanti n. 13  
astenuti n. 0

Hanno ottenuto voti:

- il Consigliere Sig.	Rosina Andrea	voti n. 9
- la Consigliera Sig.na	Gallinaro Giulia	voti n. 4
Schede bianche	n. 0	
Schede nulle	n. 0	

### **d e l i b e r a**

**1)** di nominare membri della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari i **Consiglieri Comunali**:

**1)** Rosina Andrea nato a Padova il 15 Aprile 1972 e residente a Due Carrare (PD) in Via A. Boito, 9 - membro di maggioranza

**2)** Gallinaro Giulia nata a Monselice (PD) il 17.09.1990 e residente a Due Carrare (PD) in Via Don G. Torresin, 27 - membro di minoranza

oltre al Sindaco pro tempore o **suo rappresentante**.

**2)** di prendere atto, pertanto, che la predetta Commissione è così composta:

a) Sindaco pro tempore (o un suo rappresentante),

b) Consigliere Comunale Sig. Rosina Andrea

c) Consigliere Comunale Sig.na Gallinaro Giulia

i quali sono in possesso dei requisiti di candidabilità di cui all' art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

**3)** di dare atto che come stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 15/6/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, citata in premessa, relativamente ai gettoni di presenza spettanti ai consiglieri ai sensi dell'art. 82 comma 2 del D.L.gs 267/2000, per la partecipazione a commissioni, ai fini dell'invarianza della spesa, si è stabilito che gli stessi non saranno corrisposti ad alcun consigliere per la partecipazione ad alcuna commissione di qualsiasi tipo;

**4)** di dare atto che si provvederà alle necessarie e obbligatorie pubblicazioni del presente provvedimento qualora previste, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e della L. 190 del 6-11-2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

### **Successivamente**

Considerata l' urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»

Presenti n. 13=

Voti favorevoli n. 13=

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

*Allegato A) interventi registrati*

**Allegato A)** alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 15 luglio 2015

**Ad oggetto:** Nomina Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari.  
(art. 13 L.287/1951)

#### INTERVENTI REGISTRATI NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE

**SEGRETARIO GENERALE.** La proposta è quella di nominare la commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari. I membri dei giudici popolari sono consiglieri comunali, il sindaco fa parte di questa commissione, in più si tratterebbe di individuare altri due componenti. Uno del gruppo di maggioranza, uno dell'opposizione. Se avete pazienza, vi leggo qualche riferimento normativo, se questo vi può dare una maggiore idea.

Il 1 giugno 2015 si è insediato il nuovo Consiglio comunale di Due Carrare. Richiamato l'articolo 13 della legge n. 287/51 (riordinamento dei giudizi di assise e smi), che così recita: «In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una commissione composta dal sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti di assise di appello. Qualora l'Amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una commissione composta dal commissario governativo o da un suo delegato e da due cittadini nominati dal pretore».

Quindi si ravvisa la necessità di procedere al rinnovo, a seguito del rinnovo dell'Amministrazione comunale, alla commissione per la formazione di questi elenchi comunali.

Il capogruppo di maggioranza ha una proposta da avanzare?

**CONSIGLIERE MATTIOLO.** La maggioranza propone Andrea Rosina.

**SEGRETARIO GENERALE.** Il gruppo di opposizione ha da avanzare una proposta?

**CONSIGLIERE GARBO.** Noi proponiamo Giulia Gallinaro.

**SEGRETARIO GENERALE.** Chiaramente sarà inserito in questi elenchi che formerà la commissione, c'è il divieto di individuare gli amministratori.

**CONSIGLIERE CRIVELLARO.** Propongo anch'io Giulia Gallinaro.

**SINDACO.** Per la nomina della commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari: Rosina Andrea 9 voti; Gallinaro Giulia 4 voti.

La dichiariamo anche immediatamente eseguibile. Votiamo l'immediata esecutività.

Chi è a favore, alzi la mano.

Chi è contrario.

Chi si astiene.

